

STATUTO

Art. 1 - Denominazione - sede

È costituita un'Associazione denominata

**"Associazione VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VALLE-CAMONICA
ALTO SEBINO - CAMUNIA SOCCORSO"**

L'Associazione ha sede nel Comune di Pisogne (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi staccate su tutto il territorio regionale.

L'Associazione è costituita in conformità alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 117 del 2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni e dal Regolamento Regionale 18 ottobre 2010 n. 9, Regolamento di attuazione dell'Albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 22 maggio 2004 n. 16, "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile").

La qualificazione di "organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in qualsivoglia comunicazione o manifestazione rivolta a terzi all'esterno dell'Associazione.

Parimenti, segno distintivo e dato che a sua volta deve essere inserito in qualsivoglia comunicazione o manifestazione rivolta a terzi all'esterno dell'Associazione è la qualificazione di "organizzazione di volontariato di protezione civile" con i dati di iscrizione nell'elenco nazionale del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2 - Durata e Oggetto sociale

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 co. 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successi-

ve modificazioni;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;

e) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;

f) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) svolgere e promuovere - in base a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 255/92 - attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di:

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

- calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;

b) fornire, nell'ambito delle finalità istituzionali, attività sanitaria e socio-sanitaria a favore dello stato, di regioni, province autonome, enti locali e gli altri enti pubblici, anche in convenzione o in accreditamento;

c) prestare i primi soccorsi e il trasporto di feriti ed infermi, a mezzo autoambulanza, a ospedali, case di cura e a domicilio;

d) organizzare e gestire iniziative di protezione civile, di antincendio boschivo e di tutela dell'ambiente;

e) progettare, organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno di soggetti svantaggiati e/o in situazione di disagio quali a titolo indicativo: anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in

situazioni di disadattamento e di devianza, migranti senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 - Aderenti

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere altresì ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato. **i**

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione non può avere carattere temporaneo, è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5; il numero di aderenti non può essere inferiore a quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs 117/2017.

Gli aderenti si dividono in:

Aderenti volontari: si considerano tali coloro che aderiscono all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto, i quali, dotati dei necessari requisiti fisici, morali e professionali che li rendono idonei, si impegnano a prestare con continuità all'Associazione attività personale, gratuita e spontanea di volontariato mettendole a disposizione fattivamente e gratuitamente le proprie capacità ed esperienza nel settore specifico.

Aderenti: si considerano tali tutti coloro che aderiscono all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto, impegnandosi a dare all'Associazione un contributo materiale, consistente nella proprietà o altro diritto reale o personale di beni, valori, strumenti ed attrezzature utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ovvero partecipando con contributi e quote in danaro oltre a quelle previste dal successivo art. 6 co. 4.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti

di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Assunzione della qualifica di aderente

Per l'assunzione della qualifica di aderente volontario o di aderente è necessario presentare apposita domanda scritta, avallata da due aderenti, al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo, avendo cura di specificare per quale categoria viene presentata.

In particolare, per il riconoscimento della qualifica di aderente volontario è necessario con la domanda fornire documentazione comprovante il possesso dei requisiti fisici, morali e professionali ritenuti necessari e che l'Associazione ha cura di rendere pubblici mediante pubblicazione degli stessi negli schemi di domanda, in apposita bacheca affissa presso le sedi operative e sul sito internet www.procivilcamunia.eu e la disponibilità a fornire fattivamente attività personale, gratuita e spontanea tale da consentire all'Associazione lo svolgimento regolare delle proprie attività, specialmente quelle che costituiscano pubblico servizio e per l'interruzione o turbata regolarità delle quali si applichi l'art. 340 Codice penale.

Il riconoscimento della qualifica di aderente volontario o di aderente si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio, non sussistendo obbligo di accogliere le domande di ammissione, né il diritto di ammissione dell'aspirante aderente che dimostri i requisiti richiesti.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda; deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, o al collegio dei probiviri qualora nominato, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria o il collegio dei probiviri dovrà riunirsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto

al contraddittorio.

La qualifica di aderente è personale e non è trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno diritto di:

- a) frequentare i locali dell'Associazione;
- b) partecipare alle iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate, uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità;
- c) partecipare all'Assemblea, con diritto di voto;
- d) candidarsi o essere candidati ad essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali;
- e) esaminare i libri sociali; a tal fine l'associato deve presentare domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni adottati e delle delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a mantenersi costantemente aggiornati con l'attività formativa e certificativa richiesta per lo svolgimento delle attività stesse;
- c) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre eventuali ulteriori quote richieste dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità ed i termini dallo stesso fissati, per contribuire alle spese dell'Associazione;
- d) a svolgere attività personale, gratuita e spontanea in favore dell'Associazione, uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità;
- e) a collaborare fattivamente e con continuità con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- f) a garantire il continuo, corretto e regolare svolgimento di tutte quelle attività ed in particolare di quelle che costituiscano pubblico servizio e di quelle di protezione civile quali quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'art. 2 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 sue successive modificazioni e integrazione;
- g) a non attuare iniziative, anche di carattere omissivo od ostruzionistico, che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della

quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 11. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo parametri validi per la generalità degli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

L'aderente dell'Associazione non potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell'Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo, a cui va inoltrata specifica richiesta motivata.

Art. 7 - Perdita della qualifica di aderente

La qualità di aderente può esser persa per i seguenti motivi:-
- quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti approvati nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

- quando, essendovi tenuto, si renda moroso nel pagamento della quota associativa e delle ulteriori eventuali quote integrative deliberate dal Consiglio Direttivo per la partecipazione alle spese dell'Associazione;

- quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione, ovvero si renda responsabile di gravi inadempienze che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

- quando venga meno, per qualunque motivo, il possesso dei requisiti fisici, morali e professionali ritenuti necessari al fine di essere ammessi all'Associazione;

- quando venga accertato dal Consiglio Direttivo un insanabile conflitto di interessi tra l'interesse dell'Associazione (inteso come insieme di interessi comuni agli aderenti) e un interesse particolare dell'aderente;

- quando venga accertato dal Consiglio Direttivo un utilizzo strumentale da parte dell'aderente della propria qualifica di partecipe dell'Associazione, per propri interessi particolari;

- quando l'aderente volontario cessi di partecipare attivamente alle attività sociali e/o neghi la sua disponibilità all'organizzazione delle attività sociali per un periodo che ecceda quello di aspettativa, su sua motivata richiesta concessagli dal Consiglio Direttivo, ed in ogni caso per un periodo eccedente sei mesi;

- quando, avendone data disponibilità, venga assegnato ad un servizio/intervento qualificato pubblico servizio e lo interrompa o non assicuri all'Associazione la possibilità di eseguirlo con regolarità.

La perdita della qualifica di aderente e la conseguente esclusione dall'Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo in riunione appositamente convocata e il cui avviso di convocazione è comunicato anche all'aderente, il quale può far pervenire proprie memorie scritte entro le ore 12 (dodici)

del giorno precedente a quello fissato per la riunione.-----

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice; nel computo non si tiene conto del voto dell'aderente che rivesta anche la qualifica di membro del Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di aderente e la conseguente esclusione dall'Associazione comporta anche la decadenza da membro del Consiglio Direttivo dell'aderente che ne faccia parte.-----

Il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'aderente e deve essere motivato.---

Gli aderenti esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri ove costituito, o al Consiglio Direttivo stesso il quale lo sottoporrà alla prima Assemblea utile; il ricorso non sospende l'esecutività dell'esclusione.-----

La perdita della qualifica di aderente consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L'associato pertanto potrà sempre recedere dall'Associazione.-----

La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata per iscritto agli amministratori; ha effetto dalla data di più prossima convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio o, se precedente, con la scadenza dell'esercizio in corso.---

La perdita della qualifica di aderente, a qualsiasi titolo, non dà diritto alla restituzione di quanto versato.-----

-----**Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**-----

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.---

-----**Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite**-----

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse ge-

nerale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari. **ii**

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori legali (facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Art. 11 - Assemblea degli aderenti

L'Assemblea degli aderenti è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in Assemblea tutti gli aderenti maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I minori sono invece rappresentati in assemblea dal legale rappresentante. Gli enti vi partecipano per il tramite del proprio rappresentante legale.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo stabiliti per l'adunanza tanto per la prima che per le eventuali seconda e terza convocazione, che non deve essere nello stesso giorno della prima, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Regione Lombardia.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; tuttavia qualora a giudizio del Consiglio Direttivo lo richiedano particolari esigenze, potrà essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario od ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un decimo degli aderenti. La richiesta deve contenere gli argomenti che si chiede vengano

posti in discussione; la relativa convocazione dovrà essere effettuata dal Presidente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determina il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione, qualora non sia istituito il collegio dei probiviri;
- h) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- A. delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- B. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- C. delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- D. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro esclusione gli aderenti escludendi non hanno diritto di voto; nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di tre quarti dei presenti, in terza convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sono comunque fatti salvi i quorum inderogabili di legge. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dall'aderente presente membro del Consiglio Direttivo più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non aderente.

In Assemblea è ammessa delega scritta ad un altro aderente; ciascun aderente non può avere più di una delega.

La delega non può essere conferita a membri del Consiglio Direttivo, a membri del Collegio dei Revisori legali se nominati, a membri del Collegio dei Probiviri se nominati.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli aderenti che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli aderenti, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli aderenti che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli aderenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'aderente minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. L'aderente minorenni non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli aderenti minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Possono partecipare alle sedute Assembleari anche professionisti o esperti esterni, qualora il Consiglio Direttivo ritenga la loro presenza utile o necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto dal regolamento di attuazione, e comunque nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Nelle assemblee straordinarie la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli aderenti, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'Assemblea degli aderenti nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli aderenti dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, fissato dall'assemblea al momento della nomina.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

I consiglieri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, eleggono fra loro il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui sono stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con apposita delibera. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea degli aderenti in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea degli aderenti in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea degli

aderenti;

e) redigere il bilancio sociale qualora previsto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017;

f) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, sottoponendoli all'approvazione dall'Assemblea degli aderenti;

g) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea degli aderenti;

h) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

i) curare l'organizzazione delle attività dell'Associazione;

j) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente determinandone la retribuzione e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

k) adottare atti a carattere patrimoniale;

l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti di legge e di statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. Nel caso di Consiglio composto da tre membri, la richiesta dev'essere formulata da almeno due Consiglieri; in tal caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 5 (cinque) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice dei presenti; non è ammesso l'intervento per delega. I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di non divulgare notizie sociali riservate.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile nella prima elezione successiva alla sua decadenza.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente anche tra i non consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo). Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in

giudizio.

Il Presidente cura il buon andamento delle attività sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli aderenti che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

curare l'attuazione delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario; esercitare le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione assunta nelle forme di legge e di statuto; esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 14 - Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Art.15 - Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge al ricorrere dei presupposti pro tempore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali dev'essere iscritta nel registro dei Revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine è possibile che la no-

mina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

C) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.16 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea degli aderenti potrà eleggere, ove lo riterrà opportuno, o per l'esercizio delle competenze affidategli dal presente statuto, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra gli aderenti maggiorenni con almeno 10 (dieci) anni di anzianità associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca o quando ne facciano richiesta almeno due membri.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide presente la maggioranza dei suoi membri; delibera a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La verbalizzazione delle sedute del Collegio è a cura del Presidente ed è sottoscritta da tutti i membri presenti.

Avverso il giudizio del Collegio sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art.17 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite. Ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, spettano il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

La carica di Proboviro è sempre gratuita.

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare;
- da titoli pubblici e privati;
- da partecipazioni in associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- da liberalità e contributi espressamente destinati a patri-

monio dell'Associazione;

- da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio potrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti risorse ed entrate:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività connesse o accessorie.

Ogni entrata dovrà essere comunque compatibile con le finalità sociali e con quanto previsto dalla normativa vigente ed è utilizzata per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso e il bilancio preventivo corrente sono costituiti dai prospetti previsti dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, si fondano sulle assunzioni della continuità aziendale e della competenza economica e sono sottoposti al vaglio dell'Assemblea degli aderenti secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo dev'essere accompagnato da una relazione dell'Organo di controllo, se nominato.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea, per l'approvazione, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Tuttavia, qualora a giudizio del Consiglio Direttivo lo richiedano particolari esigenze, tale termine potrà essere posticipato a 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 21 - Utili e avanzi della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzio-

nali e di quelle direttamente connesse. _____
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o quanto facente parte del patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge. _____

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli aderenti, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 11, per i seguenti motivi: _____

- conseguimento dello scopo e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo; _____

- venir meno di tutti gli associati. _____

In caso di scioglimento, per qualunque causa, terminata la liquidazione il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore. _____

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. _____

Art. 23 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs 117/2017, alla legislazione regionale competente e, loro successive modificazioni o integrazioni. _____

Art. 24 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento, definite da regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note agli aderenti per mezzo di copia affissa alla bacheca della sede sociale e delle sedi operative. Gli Aderenti possono richiederne copia. _____

_____ * * *

i. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art. 32 co. 2 del Codice del Terzo Settore. _____

ii. Per acquisire e mantenere la qualifica di ODV occorre necessariamente rispettare la proporzione fra volontari e persone retribuite, in cui il numero di queste ultime non può essere superiore alla metà del numero dei volontari. _____

iii. Ex art. 14 co. 1 del Codice del Terzo Settore, la redazione del bilancio sociale è obbligatoria solamente per gli enti del Terzo settore che hanno più di 1 milione di euro di entrate o ricavi annui. _____

F.to: Colombo Raffaello _____

F.to: Emilio Pizio Notaio (l.s.) _____